

FAQ PUBBLICITÀ CARTELLONISTICA - DOMANDE FREQUENTI

INSEGNE E CARTELLONISTICA

1. Che differenza intercorre tra “Pubblicità permanente - Insegne” e “Pubblicità permanente Cartellonistica”?

Entrambi gli Uffici si occupano di autorizzare iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno. Tuttavia, mentre il c.d. **Ufficio Insegne** istruisce le domande di autorizzazione all'installazione di insegne in senso stretto e di ogni altro mezzo pubblicitario da collocarsi *in corrispondenza della sede di esercizio dell'attività*, l'**Ufficio Cartellonistica** gestisce le pratiche di autorizzazione di impianti pubblicitari presentate dalle agenzie concessionarie di *pubblicità conto terzi*, ovvero dai titolari di attività commerciali che desiderano aumentare la visibilità del proprio esercizio con l'acquisto di una *pubblicità fuori sede*.

CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA C/ TERZI (IMPIANTI AGENZIE DI PUBBLICITÀ ESTERNA ED IMPIANTI FUORI SEDE CHE PUBBLICIZZANO LA PROPRIA ATTIVITÀ)

1. Sono titolare di un'attività commerciale a Torino e vorrei aumentare la visibilità del mio negozio, attraverso l'installazione di impianti pubblicitari FUORI SEDE. A chi mi devo rivolgere e in cosa consiste la procedura?

Per la presentazione di una domanda autorizzatoria di questo tipo, è necessario rivolgersi all'Ufficio Cartellonistica pubblicitaria. L'istanza dovrà essere prodotta sull'apposita modulistica ([Pubblicità permanente per conto terzi \(cartellonistica\) - Modalità di presentazione](#)) e sarà sottoposta al vaglio di una Commissione Intersettoriale costituita da tecnici che valuteranno, ciascuno per la parte di propria competenza, la conformità della stessa con:

- il Piano Generale degli Impianti pubblicitari;
- Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento attuativo;
- la regolamentazione in materia di suolo pubblico;
- il Regolamento del Verde Pubblico.

Soltanto a fronte del parere favorevole di tutti i tecnici, l'Ufficio Cartellonistica rilascerà l'autorizzazione richiesta.

2. Con quale periodicità si riunisce la Commissione intersettoriale e quanto tempo occorre in media per ottenere un'autorizzazione di cartellonistica pubblicitaria?

La Commissione Intersettoriale si pronuncia all'incirca con cadenza mensile sulle pratiche pervenute nel corso del mese precedente. Nel caso di esito favorevole da parte di tutti i Settori, l'autorizzazione viene rilasciata generalmente a distanza di circa 90 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui siano stati espressi dei pareri negativi e il soggetto richiedente abbia presentato ricorso in autotutela, ottenendo pareri favorevoli, i tempi di rilascio del titolo autorizzatorio sono necessariamente più lunghi.

3. Ho ricevuto un preavviso di diniego alla mia domanda di autorizzazione (art. 10 bis Legge n. 241/1990): come posso ottenere un riesame della mia pratica?

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di preavviso di diniego è possibile presentare delle osservazioni scritte, volte ad ottenere che i Settori competenti rivalutino la domanda alla luce delle nuove considerazioni. Laddove il/i parere/i originariamente negativo/i dovesse(ro) essere riveduto/i in senso favorevole al richiedente, lo stesso riceverà una comunicazione da parte dell'Ufficio Cartellonistica recante:

- l'invito al ritiro del titolo autorizzatorio in caso di pareri unanimemente favorevoli

oppure

- le eventuali condizioni cui sarà subordinato il rilascio dell'autorizzazione, che dovranno essere espressamente accettate dal richiedente mediante lettera su carta intestata.

4. Quando si deve rinnovare l'autorizzazione pubblicitaria?

L'autorizzazione di cartellonistica pubblicitaria ha validità triennale dalla data di emissione ed è rinnovabile previa presentazione di apposita istanza.

Esempio: un autorizzazione rilasciata in data 14.08.2020 dovrà essere rinnovata entro il 14.08.2023.

CESSAZIONE

1. Intendo rimuovere l'impianto pubblicitario che mi è stato autorizzato dall'Ufficio Cartellonistica. Quali adempimenti comporta la rimozione?

La rimozione effettuata in corso d'anno deve essere comunicata improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo mediante comunicazione su carta intestata del titolare dell'autorizzazione, corredata della documentazione fotografica comprovante l'avvenuta disinstallazione del mezzo pubblicitario. Resta, peraltro, salva la facoltà dell'Ufficio di richiedere la restituzione dell'autorizzazione originale.

La rimozione dell'impianto in corso d'anno non dà diritto al rimborso parziale del canone da corrispondere (o già corrisposto) per quella annualità, salvo che l'esigenza di rimuovere l'impianto sia motivata da cause di forza maggiore debitamente documentate (es.: cantierizzazione del sito di insistenza dell'impianto per l'esecuzione di lavori di viabilità). In quest'ultimo caso, il titolare dell'autorizzazione avrà diritto ad un indennizzo, pari alla quota di canone dovuta per il periodo intercorrente tra la data di rimozione dell'impianto e la fine dell'anno.

GESTIONE CANONE

1. **Come si può pagare il canone di primo accoglimento necessario per il ritiro dell'autorizzazione?**

È possibile pagare **Il canone di primo accoglimento** mediante bonifico bancario sul c/c postale intestato a Comune di Torino, Dipartimento Risorse Finanziarie – Divisione Tributi e Catasto – Cartellonistica - C.so Racconigi, 49 - 10139 Torino, codice **IBAN: IT 95 R07601 01000 00001 2646105**, indicando come **causale**: “n. domanda prot. XXXXX - canone di 1° accoglimento”. Tali indicazioni sono specificate nella lettera di accoglimento notificata via PEC all'utente a conclusione del procedimento autorizzatorio.

2. **Come si può pagare l'avviso annuale che viene recapitato tramite posta alla residenza o al domicilio?**

L'avviso di pagamento inviato dalla preposta società di riscossione SORIS SPA contiene tutte le indicazioni sulle modalità di pagamento nelle sezioni ivi dedicate. Nell'impossibilità di effettuare il pagamento secondo le indicazioni specificate sull'avviso, si può procedere mediante bonifico bancario intestato a **Soris Spa** indicando come **causale** il “numero documento” reperibile nella parte centrale dell'avviso (individuabile nella parte superiore rispetto all'importo da pagare), con la dicitura “AVVISO Nr: 13202... ” al seguente **IBAN IT41B0760101000000061841706**.

SANZIONI

1. **Perché si riceve un altro avviso con un importo da pagare pur avendo già pagato la multa effettuata dai Vigili Urbani per mancanza dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari?**

Perché l'esposizione di mezzi pubblicitari **non autorizzati** integra la violazione di più fattispecie normative: in primo luogo dell'[art. 23 del Codice della Strada](#) e degli art. 32, 33 e 34 del [Regolamento Comunale Canone Unico Patrimoniale](#) (Regolamento n. 395). Pertanto, l'avviso che solitamente viene notificato in una seconda fase, altro non è che l'atto con il quale viene recuperato il canone evaso a causa della mancata autorizzazione, maggiorato della relativa sanzione, così come previsto dalle norme regolamentari citate. Tale atto di recupero è distinto ed aggiuntivo rispetto al verbale elevato dagli agenti del Corpo di Polizia municipale in violazione del Codice della Strada.